

Prot. n. 465699
del 21 luglio 2011

OGGETTO: Richiesta di parere sull'applicazione dell'art. 4, comma 9, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22.

Il Comune, in riferimento ad un caso che gli si è presentato e che illustra nel quesito, chiede se la previsione contenuta nell'art. 4, comma 9, della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22, secondo la quale gli interventi previsti dalla legge non "possono essere considerati interventi in sanatoria", possa interpretarsi "come generica preclusione al rilascio di un permesso in sanatoria ai sensi dell'art. 36, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii."

Si premette che in base a quanto disposto dalla [D.G.R. n. 769 del 27/6/2006](#), pubblicata nel BUR n. 70 del 7/7/2006, questo Servizio deve svolgere la propria attività di consulenza a favore degli Enti locali attraverso l'interpretazione delle norme che disciplinano le materie di competenza regionale, prescindendo dai casi specifici sui quali debbono pronunciarsi i competenti organi e uffici degli enti.

Pertanto in termini di carattere generale si osserva che ai sensi dell'art. 36 comma 1, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, un intervento edilizio realizzato in assenza di permesso di costruire o in difformità da esso può ottenere il permesso in sanatoria se risulta comunque conforme "alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda" (cd. doppia conformità).

Fra la disciplina urbanistica ed edilizia attualmente vigente nella Regione Marche vi sono anche le disposizioni speciali di cui alla L.R. n. 22/09 e sue successive modifiche ed integrazioni e pertanto anche queste vanno considerate ai fini di quanto stabilito dal predetto art. 36, comma 1.

La sopra riportata disposizione dell'art. 4, comma 9, della L.R. n. 22/09 significa soltanto, a parere dello scrivente, che le norme della L.R. n. 22/09 non possono essere utilizzate per sanare interventi edilizi abusivi eseguiti prima della loro entrata in vigore.